



Parte prima - N. 14

Anno 41

23 luglio 2010

N. 94

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2010, N. 7

**LEGGE FINANZIARIA REGIONALE
ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE
15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA
LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012.
PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE**

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
- Art. 2 Cartografia regionale
- Art. 3 Misure di intervento per lo sviluppo del patrimonio zootecnico
- Art. 4 Interventi nel settore delle bonifiche
- Art. 5 Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
- Art. 6 Fondo per la mobilità al servizio delle fiere
- Art. 7 Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007/2013 (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
- Art. 8 Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
- Art. 9 Manutenzione straordinaria dell'area invernale Corno alle Scale
- Art. 10 Partecipazione alla ricapitalizzazione della Società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a.
- Art. 11 Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al fondo di garanzia per l'emergenza abitativa
- Art. 12 Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile
- Art. 13 Interventi di sistemazione idraulica e ambientale
- Art. 14 Rete viaria di interesse regionale (modifiche alla legge regionale n. 24 del 2009)
- Art. 15 Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forlì
- Art. 16 Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio della Regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009
- Art. 17 Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
- Art. 18 Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
- Art. 19 Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)

- Art. 20 Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
- Art. 21 Edilizia universitaria
- Art. 22 Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
- Art. 23 Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
- Art. 24 Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
- Art. 25 Attuazione della legge regionale n. 17 del 2009
- Art. 26 Trasferimento all'esercizio 2010 delle autorizzazioni di spesa relative al 2009 finanziate con mezzi regionali
- Art. 27 Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1984
- Art. 28 Modifica alla legge regionale n. 30 del 1992
- Art. 29 Modifica alla legge regionale n. 30 del 1993
- Art. 30 Modifica alla legge regionale n. 42 del 1995
- Art. 31 Modifica alla legge regionale n. 4 del 2000
- Art. 32 Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2000
- Art. 33 Modifiche alla legge regionale n. 40 del 2002
- Art. 34 Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2003
- Art. 35 Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003
- Art. 36 Modifica alla legge regionale n. 29 del 2004
- Art. 37 Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008
- Art. 38 Modifica alla legge regionale n. 24 del 2009
- Art. 39 Modifica alla legge regionale n. 4 del 2010
- Art. 40 Copertura finanziaria
- Art. 41 Entrata in vigore

Art. 1

Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo, 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e articolo 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
- | | | |
|-----------------|------|--------------|
| Esercizio 2010: | Euro | 2.321.314,05 |
| 2011: | Euro | 2.212.440,16 |
| 2012: | Euro | 392.175,76; |
- b) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (articolo 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e articolo 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11);"
- | | | |
|-----------------|------|---------------|
| Esercizio 2010: | Euro | 2.371.170,00 |
| 2011: | Euro | 5.768.032,31; |
- c) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (articolo 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
- | | | |
|-----------------|------|---------------|
| Esercizio 2010: | Euro | 5.205.272,04 |
| 2011: | Euro | 9.200.709,67 |
| 2012: | Euro | 8.035.000,00. |

Art. 2

Cartografia regionale

1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010 dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012), è ridotta di Euro 320.400,00, a valere sul Capitolo 3840, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale.

2. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010 dall'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 24 del 2009, è aumentata di Euro 100.000,00, a valere sul Capitolo 3850, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.3.4440 – Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia.

Art. 3

Misure di intervento per lo sviluppo del patrimonio zootecnico

1. Al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne, la Regione è autorizzata a concedere ad imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, contributi per l'acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici.
2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2010, una autorizzazione di spesa pari a Euro 40.000,00, a valere sul Capitolo 10596 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 – Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario.

Art. 4

Interventi nel settore delle bonifiche

1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010 dall'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 24 del 2009, è aumentata di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 16400, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione.
2. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 2010, dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2009, è aumentata di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 16332, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione.

Art. 5

Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione) è disposta la seguente autorizzazione di spesa a favore del sottoelencato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8230 – Promozione e qualificazione delle imprese cooperative:

- | | | |
|----|-----------------|--|
| a) | Cap. 21222 | "Contributi per l'integrazione del fondo consortile del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (articoli 7 e 7-bis, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)" |
| | Esercizio 2010: | Euro 500.000,00. |

Art. 6

Fondo per la mobilità al servizio delle fiere

1. Per la realizzazione di infrastrutture al servizio della fiera di Bologna di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 27 febbraio 2006, n. 105 (Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale), la Regione è autorizzata a trasferire la somma di Euro 3.000.000,00, di cui al decreto direttoriale in data 8 febbraio 2010, alla Società Bologna Fiere s.p.a., a valere sul Capitolo 23120, nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8050 – Interventi per investimenti a favore dei distretti produttivi – Risorse statali.

Art. 7

*Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007/2013
(modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2009 è inserito il seguente:

<< 2 bis. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'attività I.2.1. Sostegno allo *start-up* di nuove imprese innovative, prevista nel programma operativo regionale FESR 2007/2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso. A tal fine è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) U.P.B. 1.3.2.3.8369 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 – Risorse statali

Cap. 23758 "Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative Finanziamento integrativo regionale al Programma Operativo 2007-2013"

Esercizio 2010: Euro 2.000.000,00.>>.

2. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2009 le parole << al comma 2>> sono sostituite ogni volta dalle parole << ai commi 2 e 2 bis>>.

Art. 8

*Organizzazione turistica regionale.
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica*

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro 1.996.900,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale.

Art. 9

Manutenzione straordinaria dell'area invernale Corno alle Scale

1. Al fine della manutenzione straordinaria dell'area invernale Corno alle Scale, la Regione è autorizzata a concedere al soggetto affidatario dell'universalità dei beni, oggetto della concessione e delle funzioni connesse ivi comprese le opere stabili acquisite, giusta la convenzione con la Regione Emilia-Romagna, un contributo annuale di Euro 250.000,00, a valere sul Capitolo 25792, nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10010 – Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.

Art. 10

Partecipazione alla ricapitalizzazione della Società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a.

1. La Regione è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale approvato dall'assemblea straordinaria della società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a., a norma di quanto previsto dalla legge regionale 4 maggio 1999, n. 8 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna nelle società Terme di Salsomaggiore s.p.a. e Terme di Castrocaro s.p.a.) e dall'articolo 41 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni). A tal fine è autorizzata la spesa massima di Euro 2.000.000,00, a valere sul Capitolo 29302, nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10100 – Sviluppo del turismo termale.

Art. 11

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al fondo di garanzia per l'emergenza abitativa

1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo di garanzia, finalizzato a garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto già convalidate.

2. Le modalità di concessione delle garanzie fidejussorie sono definite con atto della Giunta regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2010 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 – Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

Art. 12

Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile

1. Per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma innovativo in ambito urbano denominato "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" e al fine di ottimizzare le risorse di cui al decreto del Ministro

delle infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile), la Regione è autorizzata a stanziare risorse aggiuntive, da utilizzare con le medesime modalità e destinazioni del programma, pari a Euro 15.000.000,00, a valere sul Capitolo 31116 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.3.12650 – Programmi di riqualificazione urbana.

Art. 13

Interventi di sistemazione idraulica e ambientale

1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010 dall'articolo 18, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, è aumentata di Euro 800.000,00, a valere sul Capitolo 39050, nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro 1.550.000,00, a valere sul Capitolo 39220, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale.

Art. 14

Rete viaria di interesse regionale

(modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro 13.421.800,00, a valere sul Capitolo 45184, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali.

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2009 sono inserite le seguenti lettere e relativi capitoli con le ulteriori autorizzazioni di spesa per ciascuno indicate:

- | | | |
|------|-----------------|--|
| <<b) | Cap. 45177 | "Finanziamenti a Province per interventi sulla rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (articolo 167, comma 2, lett. c), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)" |
| | Esercizio 2010: | Euro 4.000.000,00; |
| c) | Cap. 45175 | "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (articolo 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato da articolo 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)" |
| | Esercizio 2010: | Euro 5.000.000,00.>>. |

Art. 15***Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forlì***

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 27, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro 715.587,60, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali.

Art. 16***Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio della Regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009***

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione), è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 2010, la somma di Euro 300.000,00 per la realizzazione, il ripristino o la ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni della provincia dell'Aquila, colpiti dall'evento sismico del 6 aprile 2009, a valere sul Capitolo 47445 "Assegnazione all'Agenzia regionale di protezione civile per interventi finalizzati alla realizzazione, al ripristino o alla ricostruzione di infrastrutture pubbliche distrutte o danneggiate, nel territorio dei comuni della provincia dell'Aquila, colpito dal sisma del 6 aprile 2009" afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17430 – Interventi urgenti per eventi calamitosi nei territori di altre regioni.

Art. 17***Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza***

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 28, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro 4.800.000,00, a valere sul Capitolo 48050, afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento.

Art. 18***Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale***

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 30, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, a valere sul Capitolo 51708, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 – Fondo sanitario. Altre risorse vincolate, è aumentata di Euro 60.000.000,00, in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle Aziende sanitarie regionali per l'anno 2010.

Art. 19

*Interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
(modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)*

1. L'articolo 31 della legge regionale n. 24 del 2009 è sostituito dal seguente:

<< Art. 31

*Interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale*

1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) viene determinata, per l'esercizio 2010, in complessivi Euro 36.000.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate:

- a) Cap. 51771 "Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria Regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"
Euro 3.620.512,00;
- b) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"
Euro 19.800.000,00;
- c) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"
Euro 12.579.488,00.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 2.451.587,20, costituendo per l'esercizio 2009 economia di spesa a valere sui Capitoli 51720, 51721, 51773, 51776; il suddetto importo viene riscritto, con riferimento all'esercizio 2010, sui seguenti capitoli di spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati e per l'attuazione delle rispettive finalità:

- a) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" – U.P.B. 1.5.1.2.18120
Euro 98.421,60;

- b) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" – U.P.B. 1.5.1.2.18120
Euro 2.326.300,69;
- c) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali" – U.P.B. 1.5.1.2.18110
Euro 26.864,91.
3. Sono altresì autorizzate per l'esercizio 2010, per l'attuazione delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:
- a) Cap. 51799 "Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"
Euro 1.901.579,18;
- b) Cap. 51801 "Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri Enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"
Euro 571.680,68.>>.

Art. 20

Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)

1. L'articolo 39 della legge regionale n. 24 del 2009 è sostituito dal seguente:

<< Art. 39

Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari

1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale agli enti delle Amministrazioni locali per l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento funzionale di immobili, strutture e aree, anche di proprietà di soggetti privati, da destinare al potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce

criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari alle Amministrazioni locali.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono disposte, per l'esercizio 2010, autorizzazioni di spesa di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 73140 e di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 73142, nell'ambito della U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale e universitaria.>>.

Art. 21

Edilizia universitaria

1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione), è disposta, per l'esercizio 2010, una autorizzazione di spesa di Euro 4.537.000,00, a valere sul Capitolo 73135, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale universitaria.

Art. 22

Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)

1. Il punto 1) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2009 è sostituito dal seguente:

<<1) Cap. 75763 "Assegnazione all'INPS per interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (articolo 9, Legge 19 luglio 1993, n. 236; Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009) – Mezzi statali" afferente alla U.P.B. 25280 – Progetti speciali nel settore della formazione professionale – Risorse statali
Euro 10.436.935,00.>>.

Art. 23

Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 41, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo 70602, afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Contributi a Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 24

Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 42, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo 70718, afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

Art. 25

Attuazione della legge regionale n. 17 del 2009

1. La Regione Emilia-Romagna, per i progetti in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio presentati dai Comuni di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione) è autorizzata a concedere contributi straordinari per un importo pari a Euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo 25523 nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10050 - Progetti in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi.

2. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire la riqualificazione e il recupero di manutenzione pregressa sulla rete viaria provinciale ricadente nei comuni di cui alla legge n. 117 del 2009, è autorizzata a concedere alla Provincia di Rimini contributi per la realizzazione di interventi infrastrutturali su tale rete per un importo pari a Euro 2.500.000,00 a valere sul capitolo 45179 nell'ambito della U.P.B 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione di opere stradali. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi.

Art. 26

Trasferimento all'esercizio 2010 delle autorizzazioni di spesa relative al 2009 finanziate con mezzi regionali

1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 45 della legge regionale n. 24 del 2009, sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2010, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio 2009. Le autorizzazioni di spesa relative al 2009 ammontano complessivamente a Euro 300.895.613,38.

Progr.	Capitolo	UPB		Euro
1)	2698	1.2.3.3.4420	-	444.640,61
2)	2701	1.2.3.3.4420	-	274.000,00
3)	2708	1.2.3.3.4420	-	6.974,59
4)	2775	1.2.3.3.4420	-	1.954.416,80
5)	3455	1.2.2.3.3100	+	141.324,03

6)	3840	1.2.1.3.1510	+	57.269,28
7)	3850	1.2.3.3.4440	+	47.837,38
8)	3905	1.2.1.3.1500	-	141.180,65
9)	3910	1.2.1.3.1510	+	7.367,36
10)	3925	1.2.1.3.1520	+	1.350.220,96
11)	3937	1.2.1.3.1510	-	1.611.645,13
12)	4270	1.2.1.3.1600	-	14.800,00
13)	4339	1.2.1.3.1611	+	18.720,72
14)	16332	1.3.1.3.6300	+	102.245,57
15)	16400	1.3.1.3.6300	-	1.422.320,45
16)	23028	1.3.2.3.8300	-	9.500.000,00
17)	23419	1.3.2.3.8350	-	68.936,06
18)	25525	1.3.3.3.10010	-	918.230,45
19)	30640	1.4.1.3.12630	-	861.287,08
20)	30885	1.4.1.3.12620	-	154.937,07
21)	31110	1.4.1.3.12650	-	3.862.637,99
22)	32097	1.4.1.3.12735	+	2.263.157,06
23)	32116	1.4.1.3.12820	-	1.500.000,00
24)	32123	1.4.1.3.12820	-	1.200.000,00
25)	35305	1.4.2.3.14000	-	1.000.000,00
26)	36188	1.4.2.3.14062	-	353.928,39
27)	37250	1.4.2.3.14170	-	163.600,00
28)	37374	1.4.2.3.14220	-	410.000,00
29)	37378	1.4.2.3.14223	+	92.525,00
30)	37385	1.4.2.3.14223	+	251.158,20
31)	38027	1.4.2.3.14310	-	500.759,91
32)	39050	1.4.2.3.14500	+	228.053,06
33)	39220	1.4.2.3.14500	-	158.889,08
34)	39360	1.4.2.3.14555	-	426.527,02
35)	41995	1.4.3.3.15820	-	585.910,24
36)	43027	1.4.3.3.16000	-	119.682,38
37)	43270	1.4.3.3.16010	+	507.022,39
38)	43672	1.4.3.3.16501	-	15.975.315,20
39)	45175	1.4.3.3.16200	-	7.037.888,53
40)	45177	1.4.3.3.16200	-	742.000,00
41)	45184	1.4.3.3.16200	-	2.600.000,00
42)	46125	1.4.3.3.16600	-	1.000.000,00
43)	47114	1.4.4.3.17400	-	89.316,79
44)	48050	1.4.4.3.17450	-	2.133.423,07
45)	57680	1.5.2.3.21060	+	101.252,21
46)	65714	1.5.1.3.19050	-	33.569,69
47)	65717	1.5.1.3.19050	-	525.000,00
48)	65770	1.5.1.3.19070	-	6.345.000,00
49)	70678	1.6.5.3.27500	-	224.397,55
50)	70718	1.6.5.3.27520	-	3.603.488,09
51)	71572	1.6.5.3.27540	-	376.543,27
52)	73060	1.6.2.3.23500	+	98.926,88
53)	73140	1.6.3.3.24510	+	300.000,00
54)	78410	1.4.2.3.14384	-	128,95
55)	78705	1.6.6.3.28500	-	562.110,81.

Art. 27

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1984

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) le parole <<, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione,>> sono soppresse.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 1984 è aggiunto il seguente:

<< 4 bis. I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza di ordinanza-ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura ridotta, spettano, secondo le rispettive competenze, alla Regione o agli altri enti competenti all'irrogazione della sanzione, salvo diversa disposizione di legge.>>.

Art. 28

Modifica alla legge regionale n. 30 del 1992

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è sostituita dalla seguente:

<< d) la realizzazione di interventi volti al miglioramento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture e alla dotazione di strutture per la comunicazione e formazione dell'utenza ai fini del miglioramento della sicurezza stradale;>>.

Art. 29

Modifica alla legge regionale n. 30 del 1993

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società per azioni SAPIR di Ravenna) è sostituito dal seguente:

<< 1. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo.>>.

Art. 30

Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1995

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) è abrogata.

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogate le parole: << nonché una indennità giornaliera pari a un trentesimo dell'importo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 6. Per missioni all'estero oltre al rimborso integrale delle spese di trasporto è dovuta una indennità giornaliera pari a un quindicesimo dell'importo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 6.>>.

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogati.

Art. 31

Modifica alla legge regionale n. 4 del 2000

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) è soppressa.

Art. 32

Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2000

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina) è inserito il seguente comma:

<< 3 bis. La Regione provvede alla realizzazione di un sistema informatizzato di anagrafe canina regionale, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione informatizzata dei dati provenienti dalle anagrafi canine locali. La Regione elabora, altresì, il piano operativo di prevenzione del randagismo, degli interventi di sterilizzazione ovvero di altre iniziative volte a prevenire il fenomeno del randagismo.>>.

2. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale n. 27 del 2000, le parole << precedente art. 26 >> sono sostituite dalle parole << precedenti articoli 26 e 5.>>.

Art. 33

Modifiche alla legge regionale n. 40 del 2002

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984 n. 38)) è abrogata.

2. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 40 del 2002 è sostituito dal seguente:

<< 1. Al fine di consentire la vigilanza, i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia di cui al presente titolo sono tenuti, a pena di decadenza dei contributi concessi, a far pervenire alla Regione copia delle convenzioni stipulate con gli Istituti di credito e delle loro modifiche nonché una rendicontazione sulle modalità e le forme di utilizzo delle risorse concesse dalla Regione, a firma del Presidente, da trasmettere entro un mese dall'approvazione del bilancio.>>.

Art. 34

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2003

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)) è sostituito dal seguente:

<< 2. Il fondo può essere costituito presso un organismo collettivo di garanzia fidi, di secondo grado, del settore terziario con operatività a livello regionale, che associ almeno tre consorzi e cooperative di garanzia del settore terziario, individuato dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti requisiti:

- a) essere beneficiari di contributi di enti pubblici locali;
- b) associare direttamente o attraverso i consorzi fidi di primo grado aderenti, a parità di condizione, qualunque operatore turistico che ne faccia richiesta;
- c) prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento.>>.

Art. 35

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

1. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione fra loro) è sostituito dal seguente:

<< 2. Al fine di garantire che i titoli e le qualifiche acquisibili in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale abbiano validità nazionale, se rispondenti ai livelli essenziali di cui al comma 1, gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado accedono alla formazione professionale iniziale frequentando, almeno per un anno, la scuola secondaria di secondo grado.>>.

Art. 36

Modifica alla legge regionale n. 29 del 2004

1. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

<< 6. La Regione nomina i componenti del Collegio sindacale. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno designato dalla Regione con funzioni di presidente, uno designato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno dallo Stato.>>.

Art. 37

Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), le parole << a decorrere dal terzo anno successivo>> sono sostituite dalle parole << a decorrere dal quarto anno successivo>>.

2. Al comma 1 dell'articolo 21 bis della legge regionale n. 10 del 2008, le parole << nel biennio 2009-2010>> sono sostituite dalle parole << nel triennio 2009-2011>>.

3. Al comma 3 dell'articolo 21 bis della legge regionale n. 10 del 2008, le parole << fino al 31 dicembre 2010>> sono sostituite dalle parole << fino al 31 dicembre 2011>>.

Art. 38

Modifica alla legge regionale n. 24 del 2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012) è inserito il seguente comma:

<< 1 bis. Per le opere e i lavori da realizzarsi nell'ambito dell'avvalimento di cui al comma 1, AIPO attuerà le relative procedure espropriative.>>.

Art. 39

Modifica alla legge regionale n. 4 del 2010

1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010) è inserito il seguente:

<< Art. 41 bis
Sanzioni

1. Si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 22, comma 1 del decreto legislativo n. 114 del 1998 nei seguenti casi:

- a) esercizio dell'attività commerciale in violazione delle disposizioni dell'articolo 41;
- b) esercizio dell'attività commerciale in violazione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990;
- c) esercizio dell'attività commerciale in mancanza dei requisiti morali o professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e all'articolo 6, commi 2 e 5, della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande).

2. A chiunque eserciti l'attività commerciale in mancanza dei requisiti morali o professionali di cui al comma 1, lettera c), si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 22, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

3. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano in mancanza di diversa disposizione sanzionatoria prevista dalla legge dello Stato.

4. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), applica le sanzioni amministrative e introita i proventi.>>.

Art. 40
Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2010-2012 – stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 41
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 luglio 2010

VASCO ERRANI

ASSESTAMENTO 2010
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE
E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2010	2011	2012	Fonte finanziaria	
2698	1. 2. 3. 3.	04420	26, punto 1)	-444.640,61			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2701	1. 2. 3. 3.	04420	26, punto 2)	-274.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2708	1. 2. 3. 3.	04420	26, punto 3)	-6.974,59			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2775	1. 2. 3. 3.	04420	26, punto 4)	-1.954.416,80			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3455	1. 2. 2. 3.	03100	26, punto 5)	141.324,03			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3840	1. 2. 1. 3.	01510	2, comma 1	-320.400,00			MEZZI REGIONALI
3840	1. 2. 1. 3.	01510	26, punto 6)	57.269,28			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3850	1. 2. 3. 3.	04440	2, comma 2	100.000,00			MEZZI REGIONALI
3850	1. 2. 3. 3.	04440	26, punto 7)	47.837,38			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3905	1. 2. 1. 3.	01500	1, comma 1, lett.a)	2.321.314,05	2.212.440,16	392.175,76	MEZZI REGIONALI
3905	1. 2. 1. 3.	01500	26, punto 8)	-141.180,65			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3910	1. 2. 1. 3.	01510	1, comma 1, lett.b)	2.371.170,00	5.768.032,31		MEZZI REGIONALI
3910	1. 2. 1. 3.	01510	26, punto 9)	7.367,36			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3925	1. 2. 1. 3.	01520	26, punto 10)	1.350.220,96			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3937	1. 2. 1. 3.	01510	1, comma 1, lett.c)	5.205.272,04	9.200.709,67	8.035.000,00	MEZZI REGIONALI
3937	1. 2. 1. 3.	01510	26, punto 11)	-1.611.645,13			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
4270	1. 2. 1. 3.	01600	26, punto 12)	-14.800,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
4339	1. 2. 1. 3.	01611	26, punto 13)	18.720,72			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
10596	1. 3. 1. 3.	06025	3, comma 3	40.000,00			MEZZI REGIONALI
16332	1. 3. 1. 3.	06300	26, punto 14)	102.245,57			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16332	1. 3. 1. 3.	06300	4, comma 2	300.000,00			MEZZI REGIONALI
16400	1. 3. 1. 3.	06300	26, punto 15)	-1.422.320,45			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16400	1. 3. 1. 3.	06300	4, comma 1	500.000,00			MEZZI REGIONALI
21222	1. 3. 2. 3.	08230	5	500.000,00			MEZZI REGIONALI
23028	1. 3. 2. 3.	08300	26, punto 16)	-9.500.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23120	1. 3. 2. 3.	08050	6	3.000.000,00			MEZZI REGIONALI
23419	1. 3. 2. 3.	08350	26, punto 17)	-68.936,06			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23758	1. 3. 2. 3.	08369	7, comma 1	2.000.000,00			MEZZI REGIONALI
25523	1. 3. 3. 3.	10050	25, comma 1	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
25525	1. 3. 3. 3.	10010	26, punto 18)	-918.230,45			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25558	1. 3. 3. 2.	09100	8	1.996.900,00			MEZZI REGIONALI
25792	1. 3. 3. 3.	10010	9	250.000,00			MEZZI REGIONALI
29302	1. 3. 3. 3.	10100	10	2.000.000,00			MEZZI REGIONALI
30640	1. 4. 1. 3.	12630	26, punto 19)	-861.287,08			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30885	1. 4. 1. 3.	12620	26, punto 20)	-154.937,07			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
31110	1. 4. 1. 3.	12650	26, punto 21)	-3.862.637,99			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
31116	1. 4. 1. 3.	12650	12	15.000.000,00			MEZZI REGIONALI
32059	1. 4. 1. 2.	12290	11	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
32097	1. 4. 1. 3.	12735	26, punto 22)	2.263.157,06			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32116	1. 4. 1. 3.	12820	26, punto 23)	-1.500.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32123	1. 4. 1. 3.	12820	26, punto 24)	-1.200.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
35305	1. 4. 2. 3.	14000	26, punto 25)	-1.000.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
36188	1. 4. 2. 3.	14062	26, punto 26)	-353.928,39			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37250	1. 4. 2. 3.	14170	26, punto 27)	-163.600,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37374	1. 4. 2. 3.	14220	26, punto 28)	-410.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37378	1. 4. 2. 3.	14223	26, punto 29)	92.525,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37385	1. 4. 2. 3.	14223	26, punto 30)	251.158,20			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38027	1. 4. 2. 3.	14310	26, punto 31)	-500.759,91			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39050	1. 4. 2. 3.	14500	13, comma 1	800.000,00			MEZZI REGIONALI
39050	1. 4. 2. 3.	14500	26, punto 32)	228.053,06			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39220	1. 4. 2. 3.	14500	13, comma 2	1.550.000,00			MEZZI REGIONALI
39220	1. 4. 2. 3.	14500	26, punto 33)	-158.889,08			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39360	1. 4. 2. 3.	14555	26, punto 34)	-426.527,02			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41995	1. 4. 3. 3.	15820	26, punto 35)	-585.910,24			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43027	1. 4. 3. 3.	16000	26, punto 36)	-119.682,38			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43270	1. 4. 3. 3.	16010	26, punto 37)	507.022,39			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43672	1. 4. 3. 3.	16501	26, punto 38)	-15.975.315,20			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45175	1. 4. 3. 3.	16200	14, comma 2, lett.c)	5.000.000,00			MEZZI REGIONALI
45175	1. 4. 3. 3.	16200	26, punto 39)	-7.037.888,53			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45177	1. 4. 3. 3.	16200	14, comma 2, lett.b)	4.000.000,00			MEZZI REGIONALI

ASSESTAMENTO 2010
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE
E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2010	2011	2012	Fonte finanziaria
45177	1. 4. 3. 3. 16200	26, punto 40)	-742.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45179	1. 4. 3. 3. 16200	25, comma 2	2.500.000,00			MEZZI REGIONALI
45184	1. 4. 3. 3. 16200	14, comma 1	13.421.800,00			MEZZI REGIONALI
45184	1. 4. 3. 3. 16200	26, punto 41)	-2.600.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45718	1. 4. 3. 3. 16650	15	715.587,60			MEZZI REGIONALI
46125	1. 4. 3. 3. 16600	26, punto 42)	-1.000.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47114	1. 4. 4. 3. 17400	26, punto 43)	-89.316,79			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47445	1. 4. 4. 3. 17430	16	300.000,00			MEZZI REGIONALI
48050	1. 4. 4. 3. 17450	17	4.800.000,00			MEZZI REGIONALI
48050	1. 4. 4. 3. 17450	26, punto 44)	-2.133.423,07			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
51708	1. 5. 1. 2. 18100	18	60.000.000,00			MEZZI REGIONALI
51771	1. 5. 1. 2. 18120	19	3.620.512,00			MEZZI REGIONALI
51773	1. 5. 1. 2. 18120	19	19.800.000,00			MEZZI REGIONALI
51776	1. 5. 1. 2. 18120	19	12.579.488,00			MEZZI REGIONALI
51799	1. 5. 1. 2. 18120	19	1.901.579,18			MEZZI REGIONALI
51801	1. 5. 1. 2. 18120	19	571.680,68			MEZZI REGIONALI
57680	1. 5. 2. 3. 21060	26, punto 45)	101.252,21			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65714	1. 5. 1. 3. 19050	26, punto 46)	-33.569,69			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65717	1. 5. 1. 3. 19050	26, punto 47)	-525.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65770	1. 5. 1. 3. 19070	26, punto 48)	-6.345.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70602	1. 6. 5. 2. 27110	23	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
70678	1. 6. 5. 3. 27500	26, punto 49)	-224.397,55			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70718	1. 6. 5. 3. 27520	24	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
70718	1. 6. 5. 3. 27520	26, punto 50)	-3.603.488,09			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
71572	1. 6. 5. 3. 27540	26, punto 51)	-376.543,27			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73060	1. 6. 2. 3. 23500	26, punto 52)	98.926,88			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73135	1. 6. 3. 3. 24510	21	4.537.000,00			MEZZI REGIONALI
73140	1. 6. 3. 3. 24510	20	500.000,00			MEZZI REGIONALI
73140	1. 6. 3. 3. 24510	26, punto 53)	300.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73142	1. 6. 3. 3. 24510	20	300.000,00			MEZZI REGIONALI
75763	1. 6. 4. 2. 25280	22	10.436.935,00			MEZZI REGIONALI
78410	1. 4. 2. 3. 14384	26, punto 54)	-128,95			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78705	1. 6. 6. 3. 28500	26, punto 55)	-562.110,81			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 773 del 14 giugno 2010; oggetto assembleare n. 119 (IX Legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURET n. 7 del 15 giugno 2010;

- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni II "Politiche economiche", III "Territorio Ambiente Mobilità", IV "Politiche per la salute e Politiche sociali" e V "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2010 del 13 luglio 2010, con relazione scritta del consigliere Luciano Vecchi, nominato dalla Commissione in data 22 giugno 2010 e relazione orale in aula del consigliere Marco Lombardi, nominato dalla Commissione in data 13 luglio 2010;

- approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 21 luglio 2010, atto n. 2 /2010.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

Note all'Art. 2

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012** è il seguente:

«Art. 5 - Cartografia regionale

(omissis)

a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del Sistema informativo regionale

Esercizio 2010: Euro 420.000,00;

(omissis)»

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012** è il seguente:

«Art. 5 - Cartografia regionale

(omissis)

b) Cap. 03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 – Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia

Esercizio 2010: Euro 400.000,00;

(omissis)».

Note all'Art. 4

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012** è il seguente:

«Art. 6 - Interventi nel settore delle bonifiche

(omissis)

b) Cap. 16400 - "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66 e 70 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione

Esercizio 2010: Euro 2.000.000,00;

(omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012** è il seguente:

«Art. 6 Interventi nel settore delle bonifiche

(omissis)

c) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 – Manutenzione opere di bonifica

Esercizio 2010: Euro 1.835.000,00».

Nota all'Art. 6

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 febbraio 2006, n. 105, che concerne **Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale** è il seguente:

«Art. 1

(omissis)

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse del Fondo. Tali risorse, per un importo pari a 1 milione di euro annui, sono destinate, per il triennio 2005-2007, alla realizzazione di infrastrutture al servizio della Fiera di Bologna».

Note all'Art. 7

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012** è il seguente:

«Art. 8 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 (Riproposizione per l'esercizio 2010)

(omissis)

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono trasferite all'esercizio 2010 le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione) e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli e per gli importi sottoindicati: *articolo 30 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 9* (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo

a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:

1) Cap. 23752 "Contributi a Università, Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico – Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"

Euro 14.484.659,00

2) Cap. 23754 "Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico – Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"

Euro 5.065.341,00

b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 – Risorse statali:

1) Cap. 23756 "Contributi a Università ed Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico – Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013 – Mezzi statali"

Euro 1.478.902,00.

(omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24

che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012** è il seguente:

«Art. 8 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 (Riproposizione per l'esercizio 2010).

(Omissis)

3. Al fine di consentire l'ottimizzazione della gestione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio, ad apportare, per l'esercizio 2010, ove necessario, con proprio atto, variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima unità previsionale di base. Tali provvedimenti di variazione possono disporre altresì l'eventuale modifica e/o istituzione di nuovi capitoli di spesa, nell'ambito delle unità previsionali di base di cui al comma 2».

Nota all'Art. 8

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012** è il seguente:

«Art. 9 - Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.

(omissis)

a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"

Esercizio 2011: Euro 8.500.000,00;

(omissis)».

Nota all'Art. 10

Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 che concerne **Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni** è il seguente:

«Art. 41 - Autorizzazione alla fusione con Terme di Tabiano S.p.A.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla *legge regionale 4 maggio 1999, n. 8* (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna nelle società Terme di Salsomaggiore S.p.A. e Terme di Castrocaro S.p.A.) è autorizzata, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto regionale, la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società risultante dalla fusione per incorporazione della società Terme di Tabiano S.p.A. nella partecipata società Terme di Salsomaggiore S.p.A., ferme restando le condizioni di partecipazione di cui alla *legge regionale n. 8 del 1999*.

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari alla realizzazione della fusione».

Note all'Art. 13

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012** è il seguente:

«Art. 18 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

1. Per la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto è disposta, per l'esercizio 2010, l'autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 39050, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012** è il seguente:

«Art. 19- Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale.

1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale è disposta, per l'esercizio 2010, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 39220 "Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n. 27)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale».

Nota all'Art. 14

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'ar-**

ticolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:

«Art. 26 - Rete viaria di interesse regionale.

(Omissis)

a) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)"

Esercizio 2010: Euro 1.200.000,00.

(Omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012** è già citato alla nota 1) dell'articolo 14.

Nota all'Art. 15

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012** è il seguente:

«Art. 27 - Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società per azioni SEAF "Aeroporto L.Ridolfi" – Forlì.

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare al reintegro del capitale sociale, approvato dall'assemblea della società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì, della quale è già socio ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione). A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 1.510.000,00, per l'esercizio 2010, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali ».

Nota all'Art. 16

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 9 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione** è il seguente:

«Art. 18 Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio della Regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009.

1. A seguito del disastroso sisma che il 6 aprile 2009 ha colpito i territori della provincia dell'Aquila, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2009, la Giunta regionale, con proprio atto, autorizza l'Agenzia regionale di protezione civile ad attivare un apposito conto corrente postale finalizzato a raccogliere le donazioni provenienti da soggetti pubblici e privati e destinate al finanziamento di un programma di attività urgenti di soccorso alle popolazioni colpite nonché di interventi di realizzazione, ripristino o ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche o di infrastrutture pubbliche o private di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni colpiti.

2. Il programma di attività ed interventi di cui al comma 1 può essere articolato anche in stralci successivi e può prevedere sia l'erogazione di contributi a soggetti pubblici aventi sede nelle aree colpite dall'evento per la realizzazione di strutture, sia l'acquisizione di beni o servizi finalizzati al superamento dell'emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree interessate.

3. Le risorse versate sul conto corrente di cui al comma 1 sono introitate periodicamente dall'Agenzia ed iscritte nel bilancio della stessa in appositi capitoli di entrata e di spesa, all'uopo istituiti, con determinazione del direttore dell'Agenzia medesima.

4. All'approvazione dei programmi delle attività e degli interventi di cui al comma 1 provvede, con proprio atto, la Giunta regionale su proposta della cabina di regia costituita con D.P.G.R. n. 125 del 2009.

5. Per l'attuazione dei programmi degli interventi, definiti come specificato al comma 4, l'Agenzia regionale provvede nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione di contributi ai soggetti pubblici nonché, in caso di interventi o attività da realizzare direttamente, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e delle successive disposizioni attuative.

6. L'Agenzia regionale è tenuta ad informare costantemente la Giunta regionale sull'entità delle somme acquisite e sullo stato di attuazione degli interventi programmati, nonché a fornire alla cabina di regia, di cui al comma 4, a seguito della chiusura del conto corrente postale di cui trattasi, una dettagliata rendicontazione delle somme impiegate ed una relazione sugli interventi realizzati, per la successiva pubblicazione sul sito internet della Regione e su quello dell'Agenzia medesima.

7. La Regione, nell'ambito degli interventi previsti dal presente articolo, è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 2009, la somma di Euro 1.000.000,00 per la realizzazione, il ripristino o la ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni della provincia dell'Aquila, colpiti dall'evento sismico del 6 aprile 2009.

8. La Giunta regionale, con proprio atto, attribuisce la somma di cui al comma 7 all'Agenzia regionale e definisce contestualmente gli interventi e le modalità di realizzazione degli stessi.

9. L'Agenzia regionale è tenuta a fornire alla Giunta regionale una dettagliata rendicontazione degli stati di avanzamento delle somme impiegate e degli interventi realizzati.

10. Agli oneri derivanti dal comma 7, la Regione fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, del Capitolo 47445 "Assegnazione all'Agenzia regionale di protezione civile per interventi finalizzati alla realizzazione, al ripristino o alla ricostruzione di infrastrutture pubbliche distrutte o danneggiate, nel territorio dei comuni della provincia dell'Aquila, colpito dal sisma del 6 aprile 2009" afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17430 - Interventi urgenti per eventi calamitosi nei territori di altre regioni.».

Nota all'Art. 17

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012** è il seguente:

«Art. 28 Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza.

1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a norma del direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE) e degli articoli 146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della *L. 11 febbraio 1994, n. 109* legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni), è disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2010, a valere sul Capitolo 48050 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 – Attrezzature e materiali per pronto intervento, di Euro 3.900.000,00».

Nota all'Art. 18

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012** è il seguente:

«Art. 30 - Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale.

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 173, lettera f) e 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2010, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliere-universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2009 in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle Aziende sanitarie regionali per l'anno 2010, per un importo massimo di Euro 205.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 – Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.

(Omissis) ».

Nota all'Art. 19

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012** è il seguente:

«Art. 31 - Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale.

1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) viene determinata, per l'esercizio 2010, in complessivi Euro 37.000.000,00 a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate:

a) Cap. 51771 "Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia sanitaria regionale (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":

Euro 3.400.000,00;

b) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":

Euro 21.000.000,00;

c) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":

Euro 9.500.000,00;

d) Cap. 51799 "Spese per l'attuazione di progetti di ricerca e in ambito socio-sanitario (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502):

Euro 2.720.000,00;

e) Cap. 51801 "Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri Enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":

Euro 380.000,00».

Nota all'Art. 20

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012** è il seguente:

«Art. 39 - Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari.

1. Per la concessione di contributi straordinari in conto capitale agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari, a norma dell'articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2010, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 73140 afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale e universitaria».

Nota all'Art. 22

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 40, comma 1, lettera d), punto 1) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012** è il seguente:

«Art. 40 - Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi.

(omissis)

1) Cap. 75763 "Assegnazione all'INPS per interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (legge 19 luglio 1993, n. 236; Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009) – Mezzi statali" afferente alla U.P.B. 25280 – Progetti speciali nel settore della formazione professionale – Risorse statali art. 9,

Euro 10.463.467,00.

(omissis)».

Nota all'Art. 23

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 41, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012** è il seguente:

«Art. 41 - Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2010, un'autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali».

Nota all'Art. 24

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 42, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012** è il seguente:

«Art. 42 - Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale.

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative

straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) è disposta, per l'esercizio 2010, un'autorizzazione di spesa di Euro 2.800.000,00 a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale».

Nota all'Art. 26

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012** è il seguente:

«Art. 45 - Trasferimento all'esercizio 2010 delle autorizzazioni di spesa relative al 2009 finanziate con mezzi regionali.

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, che ammontano a Euro 364.222.019,13, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2010 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2009:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	2698	1.2.3.3.4420	500.174,92
2)	2701	1.2.3.3.4420	692.000,00
3)	2708	1.2.3.3.4420	16.735,57
4)	2775	1.2.3.3.4420	2.406.505,11
5)	3208	1.2.2.3.2800	600.000,00
6)	3455	1.2.2.3.3100	1.862.664,84
7)	3905	1.2.1.3.1500	186.347,84
8)	3925	1.2.1.3.1520	131.447,15
9)	3937	1.2.1.3.1510	1.624.003,08
10)	4270	1.2.1.3.1600	8.967.712,51
11)	4276	1.2.1.3.1600	24.414.742,40
12)	4348	1.2.1.3.1600	15.768,00
13)	14070	1.3.1.3.6200	173.393,01
14)	16332	1.3.1.3.6300	1.016.342,93
15)	16400	1.3.1.3.6300	2.624.928,44
16)	21088	1.3.2.3.8000	13.783.138,23
17)	22210	1.3.2.3.8260	2.512.534,95
18)	22258	1.3.2.3.8270	13.000.000,00
19)	23028	1.3.2.3.8300	10.000.000,00
20)	23417	1.3.2.3.8350	124.967,30
21)	23419	1.3.2.3.8350	86.116,88
22)	23502	1.3.2.3.8220	50.000,00
23)	23508	1.3.2.3.8220	55.000,00
24)	25525	1.3.3.3.10010	4.213.368,51
25)	25528	1.3.3.3.10010	2.224.187,59
26)	27500	1.3.4.3.11600	484.255,30
27)	30640	1.4.1.3.12630	11.837.978,71
28)	30644	1.4.1.3.12630	108.068,61
29)	30646	1.4.1.3.12630	2.358.969,00
30)	30885	1.4.1.3.12620	2.186.735,03
31)	31110	1.4.1.3.12650	21.845.014,86
32)	32020	1.4.1.3.12670	44.900,69
33)	32045	1.4.1.3.12800	2.183.258,22
34)	32097	1.4.1.3.12735	7.420.775,15
35)	32116	1.4.1.3.12820	2.033.417,88
36)	32121	1.4.1.3.12820	41.156,44
37)	32123	1.4.1.3.12820	1.208.282,47
38)	35305	1.4.2.3.14000	4.144.246,11
39)	36188	1.4.2.3.14062	494.312,04
40)	37150	1.4.2.3.14150	43.456,88
41)	37250	1.4.2.3.14170	542.080,00
42)	37332	1.4.2.3.14220	1.853.644,66
43)	37336	1.4.2.3.14200	3.530.893,99
44)	37374	1.4.2.3.14220	6.315.415,50
45)	37385	1.4.2.3.14223	4.772.005,87
46)	37427	1.4.2.3.14223	250.000,00
47)	37429	1.4.2.3.14223	800.000,00
48)	37431	1.4.2.3.14223	1.200.000,00
49)	38027	1.4.2.3.14310	5.007.599,15
50)	38030	1.4.2.3.14300	1.309.165,52
51)	38090	1.4.2.3.14305	6.857.501,13
52)	39050	1.4.2.3.14500	866.520,52
53)	39220	1.4.2.3.14500	5.091.855,24
54)	39360	1.4.2.3.14555	2.744.777,69

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
55)	41102	1.4.3.3.15800	3.821.781,05
56)	41250	1.4.3.3.15800	1.587.787,62
57)	41360	1.4.3.3.15800	4.267.829,96
58)	41550	1.4.3.3.15800	150.000,00
59)	41570	1.4.3.3.15800	192.000,00
60)	41900	1.4.3.3.15820	395.000,00
61)	41995	1.4.3.3.15820	596.554,06
62)	43027	1.4.3.3.16000	987.211,21
63)	43221	1.4.3.3.16010	3.247.489,46
64)	43270	1.4.3.3.16010	16.067.237,18
65)	43672	1.4.3.3.16501	16.000.000,00
66)	45123	1.4.3.3.16420	242.620,42
67)	45125	1.4.3.3.16420	127.717,44
68)	45175	1.4.3.3.16200	8.755.555,43
69)	45177	1.4.3.3.16200	2.270.000,00
70)	45184	1.4.3.3.16200	22.364.491,10
71)	45194	1.4.3.3.16200	3.104.259,76
72)	46125	1.4.3.3.16600	2.334.813,86
73)	47114	1.4.4.3.17400	147.798,06
74)	47445	1.4.4.3.17400	1.000.000,00
75)	48050	1.4.4.3.17450	5.212.790,35
76)	48274	1.4.4.3.17559	141.535,60
77)	57200	1.5.2.3.21000	17.135.692,10
78)	64400	1.5.1.3.19100	500.000,00
79)	65707	1.5.1.3.19050	33.446,41
80)	65714	1.5.1.3.19050	33.569,69
81)	65717	1.5.1.3.19050	1.814.316,31
82)	65770	1.5.1.3.19070	17.280.968,34
83)	68321	1.5.2.3.21060	4.545.977,64
84)	70678	1.6.5.3.27500	4.070.190,28
85)	70718	1.6.5.3.27520	15.703.435,23
86)	71566	1.6.5.3.27537	1.000.000,00
87)	71572	1.6.5.3.27540	2.196.379,22
88)	73060	1.6.2.3.23500	6.993.179,74
89)	73135	1.6.3.3.24510	6.060.657,70
90)	73140	1.6.3.3.24510	19.000,00
91)	78410	1.4.2.3.14384	939,23
92)	78440	1.4.2.3.14384	1.565,40
93)	78458	1.4.2.3.14384	67.312,38
94)	78464	1.4.2.3.14384	25.046,47
95)	78476	1.4.2.3.14384	12.134,20
96)	78705	1.6.6.3.28500	4.855.370,31.

Note all'Art. 27

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 che concerne **Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale** è il seguente:

«Art. 5 - Autorità competente

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge compete agli enti che, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione, esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.

(omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 che concerne **Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale** è il seguente:

«Art. 5 - Autorità competente

(omissis)

4. L'ente competente per territorio è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione».

Nota all'Art. 28

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 che concerne **Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti** è il seguente:

«Art. 4 - Contenuto degli interventi

(omissis)

d) la realizzazione di interventi volti al miglioramento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture;

(omissis)».

Nota all'Art. 29

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1993, n. 30, che concerne **Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società per azioni SAPIR di Ravenna** è il seguente:

«Art. 3 - Esercizio dei diritti sociali.

1. I diritti nascenti dalla proprietà delle azioni saranno esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore regionale dallo stesso delegato.

(omissis) ».

Note all'Art. 30

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, che concerne **Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale** è il seguente:

« Art. 1 - Trattamento indennitario e rimborsi per i Consiglieri regionali.

(omissis)

b) indennità di missione;

(omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 che concerne **Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale** è il seguente:

«Art. 8 - Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto.

(omissis)

2. Al consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, sono dovuti il rimborso integrale delle spese di trasporto, nonché una indennità giornaliera pari a un trentesimo dell'importo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 6. Per missioni all'estero oltre al rimborso integrale delle spese di trasporto è dovuta una indennità giornaliera pari a un quindicesimo dell'importo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 6.

(omissis)».

Comma 3

3) Il testo dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 che concerne **Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale** è il seguente:

«Art. 9 - Rimborso spese effettivamente sostenute.

(omissis)

2. La misura della indennità di trasferta è ridotta della metà se vengono rimborsate le spese di vitto; di un terzo se vengono rimborsate le spese di alloggio; e di due terzi se vengono rimborsate le spese di vitto e di alloggio.

3. La facoltà di chiedere il rimborso delle spese di vitto è data anche se il Consigliere non acquista per quella missione il titolo alla indennità di trasferta di cui all'art. 8.

(omissis)».

Note all'Art. 31

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne **Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico** è il seguente:

« Art. 3 Condizioni per l'esercizio dell'attività.

1. Per l'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 2 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero essere residente in Italia da almeno tre anni;

b) idoneità all'esercizio della professione conseguita mediante titoli ovvero verifiche dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

c) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione».

Note all'Art. 32

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 che concerne **Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina** il seguente: « Art. 5 -Competenze della Regione.

1. La Regione esercita compiti di indirizzo e coordinamento nell'applicazione della presente legge ed, in particolare, per la definizione di programmi provinciali, in relazione a:

a) iniziative d'informazione di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art. 3 della legge n. 281 del 1991 e successive modifiche;

b) corsi di aggiornamento o formazione di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 281 del 1991 e successive modifiche;

c) piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, ai sensi dei successivi articoli 19 e 20.

2. Nell'esercizio delle proprie competenze, la Regione consulta i Comitati provinciali, di cui al comma 2 dell'art. 3, con cadenza almeno annuale.

3. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione trasferisce alle province, sulla base di specifici piani attuativi, le risorse definite dal bilancio regionale e quelle ad essa attribuite dallo Stato».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 che concerne **Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina** è il seguente:

«Art. 31- Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i comuni, le province e le aziende Unità sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza.

2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero per cani e gatti, al servizio di più comuni, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta.

3. Agli oneri di cui al comma precedente, nonché a quelli in applicazione del precedente art. 26, l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, adottata in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione generale al bilancio, ai sensi dell'art. 13-bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31».

Note all'Art. 33

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 che concerne **Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38** è il seguente:

«Art. 13 - Caratteristiche dei Consorzi fidi e Cooperative di garanzia.

(omissis)

d) consentire la nomina del Presidente del Collegio sindacale da parte della Regione Emilia-Romagna;

(omissis) ».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 che concerne **Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38** è il seguente:

«Art. 16 - Vigilanza su Consorzi fidi e Cooperative di garanzia.

1. Al fine di consentire la vigilanza, i Consorzi fidi e le Cooperative di garanzia di cui al presente titolo sono tenuti, a pena di decadenza dei contributi concessi, a far pervenire alla Regione copia delle convenzioni stipulate con gli Istituti di credito e delle loro modifiche nonché una rendicontazione periodica sulla propria attività.

(omissis)».

Note all'Art. 34

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 che concerne **Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo** è il seguente:

«Art. 17 - Fondo di garanzia danni.

(omissis)

2. Il fondo può essere costituito presso un organismo collettivo di garanzia fidi, di secondo grado, del settore terziario con operatività a livello regionale, che associ almeno sei consorzi e cooperative di garanzia del settore terziario, individuato dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti requisiti:

a) essere beneficiari di contributi di Enti pubblici locali;

b) associare direttamente o attraverso i consorzi fidi di primo grado aderenti, a parità di condizione, qualunque operatore turistico che ne faccia richiesta;

c) consentire la nomina del Presidente del Collegio sindacale da parte della Regione Emilia-Romagna;

d) prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento.

(omissis) ».

Note all'Art. 35

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione**

e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro è il seguente:

« Art. 30 Accesso alla formazione professionale iniziale.

(omissis)

2. Al fine di garantire che i titoli e le qualifiche acquisibili in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale abbiano validità nazionale, se rispondenti ai livelli essenziali di cui al comma 1, gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado accedono alla formazione professionale iniziale frequentando, almeno per un anno, il biennio integrato di cui all'articolo 27 della presente legge.

(omissis) ».

Note all'Art. 36

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, che concerne **Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale** è il seguente:

« Art. 10 - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

(omissis)

6. La Regione nomina i componenti del Collegio sindacale. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre designati dalla Regione, uno dei quali con funzioni di presidente, uno designato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno dal Ministro della salute.

(omissis)».

Note all'Art. 37

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10, che concerne **Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni** è il seguente:

«Art. 14 - Ulteriori requisiti per l'accesso ai contributi.

(omissis)

2. Il numero minimo delle aree di amministrazione generale di cui al comma 1 deve essere incrementato ad almeno sei a decorrere dal terzo anno successivo alla entrata in vigore della presente legge o dalla costituzione o ridelimitazione dell'ente associativo.

(omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 21 bis, comma 1, della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10, che concerne **Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni** è il seguente:

«Art. 21-bis Misure straordinarie transitorie per accompagnare il riordino delle Comunità montane e delle Unioni.

1. Al fine di accompagnare, nel biennio 2009-2010, i processi di trasformazione e riorganizzazione delle Nuove Comunità montane in attuazione della presente legge regionale, la Regione concede contributi alle Comunità montane e agli enti associativi ad esse subentranti, in deroga alla disciplina ordinaria per l'accesso e la quantificazione dei contributi sul programma di riordino territoriale.

(omissis)».

Comma 3

3) Il testo dell'articolo 21 bis, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 che concerne **Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni** è il seguente:

«Art. 21-bis - Misure straordinarie transitorie per accompagnare il riordino delle Co-

munità montane e delle Unioni.

(omissis)

3. La Regione può altresì concedere, fino al 31 dicembre 2010, contributi alle Unioni di Comuni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge regionale, al fine di finanziare progetti volti ad accompagnare il raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi regionali disciplinati dal programma di riordino territoriale, nonché contributi a tutte le Unioni per sostenere progetti speciali di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi associati o progressivo ampliamento dei loro ambiti territoriali.

(omissis)».

Note all'Art. 38

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 54, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012**

è il seguente:

«Art. 54 - Disposizioni attuative della legge regionale n. 9 del 2009

1. L'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI) è soppressa dalla data del 1° febbraio 2010 e le relative funzioni, comprese quelle conferite alla Regione Emilia-Romagna con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) potranno essere esercitate avvalendosi dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), subordinatamente alla sottoscrizione di apposite convenzioni. In particolare, la Regione Emilia-Romagna potrà avvalersi dell'AIPO per la progettazione e la realizzazione di opere di interesse della navigazione interna. ».

Note all'Art. 39

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 che concerne **Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010** è il seguente:

« Art. 41 - Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita.

1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), è soggetto a dichiarazione di inizio attività con effetti immediati da presentare al Comune, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono inoltre soggette:

- a) l'attività di vendita al dettaglio negli spacci interni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 114 del 1998;
- b) l'attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 114 del 1998;
- c) l'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 114 del 1998;
- d) l'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998».